



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNI LIBERATI

- Presidente -

Sent. n. sez. 497/2026

ANDREA GENTILI

CC - 04/03/2026

ALBERTO GALANTI

- Relatore -

R.G.N. 41523/2025

GIOVANNI GIORGIANNI

Motivazione Semplificata

VALERIA BOVE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso presentato da:

██████████ nata a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 03/11/2025 del GIP del Tribunale di Catania,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per

l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca

«degli altri beni in sequestro», con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 03/11/2025, il GIP del Tribunale di Catania applicava a ██████████ su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 16.667,00 di multa, in relazione al reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

Nell'occasione, il giudice, nel disporre la restituzione all'imputata del telefono cellulare e del denaro sequestrato, statuiva la confisca dello stupefacente e degli «altri beni in sequestro».

2. Avverso tale sentenza l'imputata propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, in cui, con un unico motivo, lamenta violazione dell'articolo 240 cod. pen. e mancanza di motivazione in riferimento alla confisca degli «altri beni in sequestro», non contenuta nell'accordo tra le parti e del tutto priva di motivazione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Costituisce, infatti, principio consolidato, correttamente richiamato dal Procuratore generale, che, in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 3, n. 30133 del



05/04/2017, S., Rv. 270324 – 01; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085 - 01).

Pertanto, il giudice non può motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazione in relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione della finalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062; Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991 - 01).

3. Nel caso di specie, la sentenza non solo non contiene alcuna motivazione in relazione alla disposta confisca (facoltativa) degli «altri beni in sequestro», ma neppure chiarisce in alcun modo quali essi siano, impedendo in radice la verifica della sussistenza sia del nesso di pertinenzialità con il reato sia delle finalità cautelari della misura.

4. La sentenza deve quindi essere annullata, limitatamente alla confisca degli «altri beni in sequestro», con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania in diversa persona fisica.

5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei beni diversi dalla sostanza stupefacente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania in diversa persona fisica.

Così è deciso, 04/03/2026

Il Consigliere estensore  
ALBERTO GALANTI

Il Presidente  
GIOVANNI LIBERATI

